

## **REFERENDUM POPOLARI**

**DI DOMENICA 12 GIUGNO E LUNEDÌ 13 GIUGNO 2005**

# **CONVOCAZIONE DEI COMIZI**

### **IL SINDACO**

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 46 emessa in data 13 gennaio 2005, depositata in cancelleria il 28 gennaio 2005, comunicata il 29 gennaio 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1<sup>a</sup> serie speciale - n. 5 del 2 febbraio 2005, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale é stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita: art. 12, comma 7, limitatamente alle parole: «discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente»; art. 13, comma 2, limitatamente alle parole: «ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative»; art. 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: «di clonazione mediante trasferimento di nucleo o»; art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: «la crioconservazione e»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

### **RENDE NOTO CHE**

con decreti del presidente della Repubblica 7 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 84 del 12 aprile 2005*, sono stati convocati per il giorno di **domenica 12 giugno** i comizi per lo svolgimento dei seguenti *referendum* popolari:

### ***Referendum popolare n.1***

#### **PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA LIMITE ALLA RICERCA CLINICA E SPERIMENTALE SUGLI EMBRIONI**

*Abrogazione parziale*

**Volete voi che sia abrogata la legge del 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”:** limitatamente alle parole: «*discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente*»; art. 13, comma 2, limitatamente alle parole: «*ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative*»; art. 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: «*di clonazione mediante trasferimento di nucleo o*»; art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: «*la crioconservazione e*»?

## **Referendum popolare n. 2**

### **PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA NORME SUI LIMITI ALL'ACCESSO Abrogazione parziale**

**Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente in oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”** limitatamente alle parole: *«Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana»*; art. 1, comma 2: *«Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità»*; art. 4, comma 1: *«Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico»*; art. 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: *«gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della»*; art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: *«Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1,»*; art. 6, comma 3, limitatamente alle parole: *«fino al momento della fecondazione dell'ovulo»*; art. 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: *«di cui al comma 2 del presente articolo»*; art. 14, comma 2, limitatamente alle parole: *«ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»*; art. 14, comma 3, limitatamente alle parole: *«per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione»*, nonché alle parole: *«fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile»?*.

## **Referendum popolare n. 3**

### **PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA NORME SULLE FINALITÀ, SUI DIRITTI DEI SOGGETTI COINVOLTI E SUI LIMITI ALL'ACCESSO Abrogazione parziale**

**Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”** limitatamente alle seguenti parti :art. 1, comma 1: *«Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito»*; art. 1, comma 2: *«Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità»*; art. 4, comma 1: *«Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico»*; art. 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: *«gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della»*; art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: *«Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1,»*; art. 6, comma 3, limitatamente alle parole: *«Fino al momento della fecondazione dell'ovulo»*; art. 13, comma 3,

lettera b), limitatamente alle parole: «*e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo*»; art. 14, comma 2, limitatamente alle parole: «*ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre*»; art. 14, comma 3, limitatamente alle parole: «*per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione*», nonché alle parole: «*fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile*»?

#### **Referendum popolare n. 4**

### **PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA DIVIETO DI FECONDAZIONE ETEROLOGA.**

#### **Abrogazione del divieto**

**Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione assistita”**, limitatamente alle seguenti parti: articolo 4, comma 3; «*É vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo*»; art. 9, comma 1, limitatamente alle parole: «*in violazione del divieto di cui all'art. 4, comma 3*»; 9, comma 3, limitatamente alle parole: «*in violazione del divieto di cui all'art. 4, comma 3*»; 12, comma 1: «*Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro*»; art. 12, comma 8, limitatamente alla parola: «*1,*»?

### **LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ NEI GIORNI DI DOMENICA 12 GIUGNO E LUNEDÌ 13 GIUGNO 2005:**

- nel giorno di domenica 12 giugno 2005 la votazione avrà inizio alle ore 8.00 del mattino e proseguirà sino alle ore 22.00 dello stesso giorno di domenica; gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare;
- nel giorno di lunedì 13 giugno 2005 la votazione comincerà alle ore 7.00 del mattino e proseguirà sino alle ore 15.00 dello stesso giorno di lunedì; gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare;

**L'elettore per votare deve esibire al presidente di seggio la tessera elettorale  
e un documento di riconoscimento**